

REQUISITI PER SVOLGERE IL RUOLO DI PADRINO O MADRINA IN OCCASIONE DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA

Per i padrini/madrine, che dovrebbero essere delle guide nella fede per i loro figliocci, si richiedono requisiti specifici che non sono richiesti ai testimoni di nozze e sono specificate al can. 874 del Codice di Diritto Canonico:

Can. 874 - §1. Per essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

- 1. Sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;*
- 2. Abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;*
- 3. Sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;*
- 4. Non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;*
- 5. Non sia il padre o la madre del battezzando.*

Non possono fare perciò da padrini quelle persone che:

- sono sposate solo civilmente
- sono conviventi
- sono divorziate
- sono separate ma convivono con un altro partner

Potrebbero fare da padrini persone separate ma non conviventi che non hanno chiesto il divorzio o persone divorziate che però siano state costrette a subire il divorzio. In questi casi parlarne preventivamente con il Parroco per valutare la situazione.

Per poter fare da padrino bisogna chiedere personalmente il nulla osta (*Documento di idoneità dei padrini*) al Parroco della Parrocchia in cui al momento si è domiciliati.

Al battesimo ci può essere o un solo padrino o una sola madrina o un padrino e madrina insieme. Non sono ammessi due padrini o due madrine.

Per la cresima non è obbligatorio che il padrino o la madrina siano dello stesso sesso del figlioccio/a.